

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2422 del 19/07/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013.COMUNE DI BOBBIO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "MACELLO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI BOBBIO(PC), VIA GENOVA N. 6
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2461 del 18/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. **COMUNE DI BOBBIO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "MACCELLO" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI BOBBIO (PC), VIA GENOVA n° 6.

### LA DIRIGENTE

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

#### **Preso atto che:**

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**Vista** l'istanza del **COMUNE DI BOBBIO**, avente sede in P.zza S. Francesco n° 11, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Bobbio) e trasmessa dalla stessa Unione con nota PEC 18/05/2016 (acquisita agli atti il 19/05/2016 con prot. n° 5149) al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "macello" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Bobbio, via Genova n° 6;

**Rilevato che** l'istanza è stata avanzata per acquisire, ai sensi dell' art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura precedentemente autorizzato dal Comune di Bobbio con atto n° 46 dell'11/04/2012;;

#### **Verificato che:**

- le acque reflue industriali provenienti dal lavaggio delle due sale di macellazione (bovini e suini), del portico della stalla e della sala freezer, vengono trattate mediante n° 2 vasche di decantazione aventi una capacità pari a 10 mc ciascuna;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dalle vasche di decantazione recapita in pubblica fognatura unitamente alle acque reflue domestiche (servizi igienici);

**Acquisito** nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Bobbio con nota 06/06/2016, prot. n° 2800, e trasmesso dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta con PEC del 17/06/2016 (acquisita agli atti il 20/06/2016 con prot. n° PGPC/2016/6318);

**Preso atto che** il Comune di Bobbio, interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 (con nota Arpa del 1/6/2016 prot. n. 5641) non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta"*

*alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";*

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Richiamati**, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**Visto**, inoltre, il Regolamento ARPAE per il decentramento amministrativo;

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal **COMUNE DI BOBBIO** per l'attività di "macello" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Bobbio, via Genova n° 6;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con le delibere del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 e n° 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

#### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal **COMUNE DI BOBBIO** (C. FISC. 00179440334), avente sede in P.zza S. Francesco n° 11, per l'attività di "macello" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Bobbio, via Genova n° 6. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
2. **di stabilire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali**, le seguenti **prescrizioni**:
  - a) il pozzetto di prelievo fiscale, posto prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovrà consentire un agevole campionamento per caduta;
  - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  - c) le vasche di decantazione dovranno essere mantenute sempre in funzione;
  - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e delle vasche di decantazione; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle stesse;
  - e) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi alle vasche di decantazione o avaria alle condotte fognarie, il Comune di Bobbio dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti

ti;

- f) dovrà essere preventivamente comunicata al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti;

**4. di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia delle vasche di decantazione o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

**5. di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Bobbio con atto n° 46 dell'11/04/2012;
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Montana Valli Trebbia e Luretta;

firmata digitalmente  
dalla Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
( dott.ssa Adalgisa Torselli)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**